



COMUNE DI FAEDO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione consiliare n. 39 di data 22.12.2010

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 3
Art. 1 - Definizioni	pag. 3
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento	pag. 4
Art. 3 - Classificazione del Comune.....	pag. 4
Art. 4 - Piano generale degli impianti generali e delle pubbliche affissioni: definizione e criteri generali	pag. 4
Art. 5 - Ripartizione della superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni	pag. 4
Art. 6 - Forme di gestione	pag. 4
CAPO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL’ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.....	pag. 5
Art. 7 - Disposizioni generali	pag. 5
Art. 8 - Domanda di autorizzazione	pag. 5
Art. 9 - Rilascio dell’autorizzazione.....	pag. 6
Art. 10 - Revoca dell’autorizzazione.....	pag. 6
CAPO III – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ.....	pag. 6
Art. 11 - Presupposto d’imposta.....	pag. 6
Art. 12 - Soggetto passivo	pag. 6
Art. 13 - Dichiarazione.....	pag. 7
Art. 14 - Modalità di applicazione dell’imposta.....	pag. 7
Art. 15 - Pubblicità ordinaria.....	pag. 8
Art. 16 - Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 8
Art. 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 9
Art. 18 - Pubblicità varia	pag. 9
Art. 19 - Approvazione delle tariffe	pag. 10
Art. 20 - Riduzioni dell’imposta.....	pag. 10
Art. 21 - Esenzioni dell’imposta.....	pag. 10
Art. 22 - Limitazioni e divieti.....	pag. 11
Art. 23 - Modalità di pagamento dell’imposta	pag. 12
Art. 24 - Accertamento	pag. 13
Art. 25 - Concessione a soggetti privati per la gestione di impianti pubblicitari	pag. 13
CAPO IV – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 13
Art. 26 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni.....	pag. 13
Art. 27 - Soggetto passivo	pag. 14
Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	pag. 14
Art. 29 - Modalità di espletamento del servizio	pag. 14
Art. 30 - Riduzione del diritto	pag. 15
Art. 31 - Esenzione dal diritto	pag. 15

Art. 32 - Modalità di pagamento del diritto.....	pag. 16
CAPO V - SANZIONI	pag. 16
Art. 33 - Sanzioni tributarie ed interessi.....	pag. 16
Art. 34 - Sanzioni amministrative	pag. 16
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 17
Art. 35 – Norme di rinvio	pag. 17
Art. 36 – Entrata in vigore	pag. 17
ALLEGATO A - SISTEMA TARIFFARIO	pag. 18

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. È da considerare “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
8. Si considera “cartello di cantiere” la tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori con indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione edilizia nonché di tutte le altre informazioni previste dalla normativa inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, compresi foto, rendering, ecc., ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere.
9. È da qualificare “telo estetico o pannello pittorico monofacciale” il telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, raffigurante le facciate sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all’art. 17 del presente regolamento.
10. È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm..
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il Comune di Faedo appartiene alla V^a classe, avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 591 unità.

Art. 4 - Piano generale degli impianti generali e delle pubbliche affissioni: definizione e criteri generali

1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e le scelte delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano, nella sua stesura, dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché da concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.) e al regolamento comunale di polizia urbana.

Art. 5 - Ripartizione della superficie degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui al comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, parametri determinati in mq. 12 e la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento, pari a 2 mq.;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento, pari a 5 mq.;
 - c) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, il piano generale degli impianti, previa verifica delle eventuali esigenze, potrà prevedere l'attribuzione a privati di una determinata percentuale di spazi affissionistici, da concedere con delibera di Giunta, previa valutazione, in presenza di più richieste, delle proposte più vantaggiose per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Forme di gestione

1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente l'imposta ed il diritto di cui al presente Regolamento, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 289/2000.
3. Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario. Al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché la comunicazione al Ministero di cui al quarto comma del presente articolo.

CAPO II – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm., ossia:
 - se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e al suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione verrà rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare apposita domanda in bollo, che dovrà contenere:
 - a) le generalità, comprensive del codice fiscale, del richiedente nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - b) disegno riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
 - c) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario;

- d) eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione non deve essere presentata per i mezzi pubblicitari esenti dall'imposta ad esclusione delle fattispecie relative alle insegne di esercizio, insegne e targhe o simili. La Giunta comunale, per quelle iniziative pubblicitarie che hanno una ridotta incidenza sull'arredo urbano o sull'ambiente, può individuare ulteriori fattispecie non soggette a tale adempimento.

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento rilascia o nega motivatamente l'autorizzazione, dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari.
2. La durata dell'autorizzazione è indicata nell'atto di autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rinnovabile previo presentazione di domanda di rinnovo prima della scadenza.

Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile, oltre che nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per la salvaguardia di diritti o di interessi generali.

CAPO III – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 11 - Presupposto d'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 12 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.

Art. 13 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 15, 16 e 17 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per ogni mezzo pubblicitario le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Per la pubblicità relativa a teli estetici o pannelli pittorici monofacciali relativi ad edifici oggetto di intervento, non si considera rilevante ai fini dell'imposta la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio stesso, o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto d'imposta, che non potrà comunque superare il 15% della superficie totale dell'impianto, comporta l'applicazione del tributo.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 15 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 16 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'interno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15, comma quarto, del presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
4. La collocazione di cartelli pubblicitari su veicoli in sosta nel centro abitato soggiace alle disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992. In base a ciò, va richiesta apposita autorizzazione con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento e l'imposta viene determinata secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
5. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
7. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 17 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
2. Per la pubblicità di cui al precedente comma di durata non superiore ai tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa va applicata l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 18 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce lacustri limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 19 - Approvazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge. n. 296/2006, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Per l'anno 2011 le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono approvate secondo gli importi di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 20 - Riduzioni dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 507/93, la tariffa dell'imposta di pubblicità è ridotta alla metà per:
 - a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21 - Esenzioni dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- h) la pubblicità effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche realizzata negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 1, c. 128, L. 23.12.2005 n. 266;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 14, finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie. Ai fini della presente lettera non sono considerate insegne di esercizio e di produzione quelle presenti sui cantieri edili esterne ad esclusione dello spazio riservato esclusivamente alle scritte obbligatorie per legge riportate sul cartello di cantiere.

Art. 22 - Limitazioni e divieti

1. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a metri lineari 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.
2. È vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione di quella eventualmente presente sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
3. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno metri lineari 100.
4. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni.
 - a. Striscioni, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:
 - non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a metri lineari 30 da incroci o innesti viari;
 - per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;
 - l'aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.
 - b. Pubblicità acustica:
 - è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;

- è ammessa solo in forma itinerante;
 - è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - non è consentita in prossimità delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.
5. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel rispetto del decoro urbano, paesaggistico ed ambientale.
 6. Mediante apposita ordinanza sindacale le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo potranno essere ulteriormente esplicitate.
 7. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità nelle seguenti forme:
 - sonora da posti fissi;
 - mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
 - mediante la posa di foglietti, opuscoli e simili sugli autoveicoli;
 - mediante uso di cartelli portati sulla persona.
 8. Eventuali eccezioni ai divieti di cui al precedente comma, dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

Art. 23 - Modalità di pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dai precedenti articoli 15, commi 1 e 3, 16 e 17, commi 1, 3 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
4. Il Comune consente il pagamento diretto dell'imposta relativa ad affissioni non aventi carattere commerciale anche attraverso modalità semplificate disciplinate con apposito provvedimento giuntale.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00=.
6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua a mezzo ruolo secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 46/1999 e del D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata anche utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
7. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
8. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

9. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L. n. 289/2002 e dell'art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in Euro 2,00 (due/00).

Art. 24 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'avviso di accertamento non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, del funzionario responsabile del tributo al quale può essere chiesto un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale (Commissione tributaria di 1° grado di Trento) a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 25 - Concessione a soggetti privati per la gestione di impianti pubblicitari

1. Il corrispettivo dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari da parte di soggetti privati su suolo pubblico deve essere deliberato dal Consiglio comunale e periodicamente può essere aggiornato dalla Giunta comunale.
2. Il corrispettivo, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
3. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
4. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dall'ufficio competente.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26 - Istituzione del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti

contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 5, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il Comune di Faedo istituisce, con il presente regolamento, il servizio delle pubbliche affissioni in base alla facoltà prevista dall'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 27 - Soggetto passivo

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Il suddetto diritto s'intende comprensivo dell'imposta sulla pubblicità e deve essere versato a favore del Comune che provvede all'affissione.

Art. 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 X 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 32; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 29 - Modalità di espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente; il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 o 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alla 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di € 25,00= per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 32 - Modalità di pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente regolamento.
2. Ai fini della riscossione coattiva del diritto si applicano le modalità di cui all'art. 23 del presente regolamento.
3. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 25 della L n. 289/2002 e dell'art. 1 comma 168 della L n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale non devono essere eseguiti versamenti e non sono emessi provvedimenti di rimborso, viene fissato in Euro 2,00 (due/00).

CAPO V - SANZIONI

Art. 33 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.
5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 34 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute

nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 ad € 1.549,00, con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Ai sensi dell'art. 1, c. 157, della L. n. 296/2006, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. A tal fine si quantificano in euro 25,00 per singolo mezzo pubblicitario le spese inerenti la rimozione, stabilendo come importo massimo euro 300,00 per ogni intervento effettuato dal personale addetto. L'atto di accertamento per il recupero dell'imposta include anche le predette spese.
4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel sopraccitato verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione dagli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento dal piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.
7. Il Comune, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano. A tal fine, il funzionario responsabile ovvero il concessionario possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011; a decorrere da tale data è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione n. 54 del Consiglio Comunale di data 27.11.1996.

ALLEGATO A - SISTEMA TARIFFARIO

Parte I

Tariffa dell'Imposta comunale sulla pubblicità (artt. 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Pubblicità ordinaria (art. 12 e art. 7 commi 2, 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

Durata: - per anno solare€ 13,63
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese€ 1,36

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare€ 27,26
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese€ 2,72

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 e art. 7 commi 2, 6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare€ 13,63

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi indicate.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000€ 89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000€ 59,50
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie€ 29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base dell'imposta è maggiorata del 100%.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 commi 1 e 2)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare€ 39,66
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese€ 3,97

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa ivi stabilita.

4. Pubblicità con proiezione (art. 14 comma 4 e 5)

4.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno.....€ 2,48
- per i primi 30 giorni la tariffa per/giorno.....€ 2,48
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di€ 1,24

5. Forme diverse di pubblicità (art. 15)

5.1 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a.....€ 13,63

5.2 Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita l'imposta nella misura di.....€ 59,50

5.3 Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di€ 29,75

5.4 Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di€ 2,48

5.5 Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari a€ 7,44

Parte II
Tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni (articoli 19 e 22 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Misura del diritto (art. 19 e art. 22 comma 9)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Durata: - per i primi 10 giorni	€	1,24
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,37

1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

1.6 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

Per quanto riguarda, sia per l'imposta di pubblicità sia per il diritto sulle pubbliche affissioni, l'applicazione di riduzioni, esenzioni e sanzioni, nonché per quanto concerne le modalità di presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti, si rinvia a quanto disposto, su tali materie, dai singoli articoli del presente Regolamento.